

Sistema PARI
Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti di Imballaggio

www.sistemapari.com

Guida alla gestione autonoma

Redatta dal Consorzio CARPI – gestore del Sistema autonomo

INDICE

- 1. Premessa** **Pagina 3**
- 1.1. Cos'è il Sistema PARI
 - 1.2. Cosa comporta il sistema di gestione autonoma per l'utilizzatore di imballaggi PARI
 - 1.3. Il sistema di gestione autonoma
 - 1.4. Disponibilità della documentazione che attesta la legittimità della disapplicazione del Contributo Ambientale da parte di Aliplast
 - 1.5. Produzione non rientrante nel sistema di gestione autonoma PARI
 - 1.6. Il Consorzio CARPI
- 2. Adempimenti tecnici** **Pagina 9**
- 2.1. Adempimenti richiesti ai Clienti
 - 2.2. Marchiatura degli imballaggi
 - 2.3. Diffusione di informazioni sul sistema di gestione autonoma PARI
- 3. Adempimenti amministrativi** **Pagina 12**
- 3.1. Esposizione in fattura del Costo di gestione PARI – Acquisto dell'imballaggio
 - 3.2. Esposizione in fattura del Costo di gestione PARI – vendita dell'imballaggio dopo l'utilizzo
 - 3.3. Esenzioni per attività di export
- 4. Rapporti con CONAI ed altre informazioni** **Pagina 19**
- 4.1. Pagamento del Contributo Ambientale CONAI
 - 4.2. Dichiarazioni per attività di export
 - 4.3. Adempimenti e durata del sistema autonomo
 - 4.4. Il Costo di gestione PARI
- 5. Istruzioni all'utilizzo dei modelli PARI** **Pagina 20**
- 5.1. Estratto della delibera ONR/08/572 – Accoglimento positivo dell'istanza
 - 5.2. Estratto della delibera ONR/09/440 – Attestazione dell'effettivo funzionamento
 - 5.3. Estratto della lettera di trasmissione del provvedimento ONR/09/440
 - 5.4. Informativa PARI e istruzioni operative – Utilizzatore e 5.4.b *Informativa sintetica PARI*
 - 5.5. Sistema PARI – Aspetti tecnici
 - 5.6. Sistema PARI – Aspetti amministrativi
 - 5.7. Sistema PARI – Procedura PREVENTIVA – dichiarazione dell'utilizzatore per attività di export
 - 5.8. Sistema PARI – Procedura CONSUNTIVA

SINTESI DEI MECCANISMI DI ESENZIONE


1 – PREMESSA

1.1 – COS'È IL SISTEMA PARI

Il **Sistema PARI** (Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti di Imballaggio) è un **sistema di gestione autonoma dei "propri" rifiuti di imballaggio**, previsto dall'art. 221 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). E' stato attuato da Aliplast nella sua qualità di produttore di imballaggi in LDPE (Film), e si basa sul concetto che l'azienda, grazie alla sua triplice veste di produttore di imballaggi, raccogliitore e riciclatore dei rifiuti generati dagli stessi, riesca a recuperare una percentuale del proprio immesso a consumo (da intendersi imballaggi in film PE – sacchi, bobine etc.) sul territorio nazionale, che permetta il raggiungimento degli obiettivi di legge.

Il funzionamento del Sistema PARI, che verrà approfondito in questa Guida, è riassunto nel Disegno 1.a. e nella relativa spiegazione.

Disegno 1.a. - Descrizione del ciclo del Sistema PARI



*Nota: i passaggi evidenziati in **ROSSO** rappresentano il ciclo di produzione dell'imballaggio, quelli evidenziati in **VERDE** la gestione del rifiuto.*

Informazione del Cliente: alla presentazione dell'offerta, l'agente di Aliplast provvede a mettere a conoscenza il Cliente del Sistema PARI, spiegando che gli imballaggi flessibili in LDPE di Aliplast non rientrano nella gestione CONAI. A sup-

porto, l'ufficio commerciale di Aliplast provvede a fornire al Cliente documentazione illustrativa in merito al sistema ed alle differenze gestionali che lo stesso comporta. In questa fase si richiede al Cliente di dichiarare di essere stato correttamente informato in merito ai principi di funzionamento del Sistema PARI (compresa la marchiatura degli imballaggi) e di segnalare due riferimenti interni, uno per le questioni tecniche ed uno per le questioni amministrative. Questi contatti verranno iscritti nella newsletter del Consorzio CARPI, permettendo un costante aggiornamento sulle evoluzioni del Sistema.

Produzione e marchiatura dell'imballaggio: dopo la gestione dell'ordine, gli imballaggi vengono prodotti con il marchio identificativo. Dopo aver passato il controllo qualità vengono consegnati al Cliente.

Vendita dell'imballaggio marchiato: Aliplast provvede a fatturare la vendita al Cliente, riportando gli estremi dell'esenzione dal Contributo Ambientale, ed esponendo il Costo di gestione PARI al netto di eventuali plafond di esenzione (vedi paragrafo 3.3 della guida). Mensilmente, Aliplast dichiara al Consorzio CARPI (gestore del Sistema PARI) l'immesso a consumo su territorio nazionale, diviso in quantitativi assoggettati (destinati a diventare rifiuti sul mercato italiano) ed esenti (destinati all'esportazione).

Raccolta su superficie nazionale: Aliplast dispone di una rete di raccolta capillarmente distribuita sul territorio nazionale, presso utenze private dove interviene direttamente con i propri mezzi o per il tramite di aziende specializzate. Il rifiuto viene conferito presso l'impianto di riciclo.

Verifica dei quantitativi di rifiuti marchiati in ingresso: alla ricezione dei carichi, Aliplast provvede a verificare il quantitativo di rifiuti marchiati con l'apposito logo identificativo. I controlli effettuati sui carichi in ingresso permettono di stabilire il quantitativo complessivo di rifiuti PARI recuperati, che permetterà, una volta rapportato all'immesso a consumo, di monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi.

Processo di riciclo meccanico: i rifiuti in ingresso vengono avviati al processo di riciclo, che permette di produrre la materia prima seconda, ovvero il granulo rigenerato. Questo verrà nuovamente impiegato direttamente all'interno del ciclo di produzione degli imballaggi, oppure venduto per la produzione di altri manufatti.


Il Sistema PARI si riferisce ad un ambito ben delineato della produzione Aliplast, ovvero gli imballaggi flessibili in LDPE oggetto di prima cessione tra Aliplast S.p.A. e gli utilizzatori, definiti dall'art. 218, c.1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni". Quindi, è possibile acquistare imballaggi PARI direttamente da Aliplast, oppure da un commerciante di imballaggi che li abbia, a sua volta, acquistati direttamente. Chiaramente, il commerciante può vendere come imballaggi PARI solo quelli effettivamente acquistati da Aliplast.

Gli imballaggi destinati a subire ulteriori trasformazioni prima dell'utilizzo, non rientrano nel sistema di gestione autonoma, esulando dalla "prima cessione", definita come la cessione tra l'ultimo produttore ed il "primo utilizzatore" dell'imballaggio. Ad esempio, nel caso il cliente acquisti da Aliplast S.p.A. delle bobine tubolari, per poi trasformarle in sacchi, Aliplast venderà in esenzione completa dal Costo di Gestione PARI, e sarà poi cura del cliente, all'atto della vendita dell'imballaggio finito, applicare il Contributo Ambientale e versarlo di conseguenza al CONAI.

I prodotti non destinati all'impiego come imballaggi (beni durevoli o beni destinati al ciclo produttivo) non rientrano nel sistema di gestione autonoma, essendo lo stesso riferito esclusivamente agli imballaggi flessibili in LDPE.

Per semplicità di lettura, si presentano le principali casistiche di prodotti Aliplast rientranti nel Sistema PARI tramite il Disegno 1.b. ed i successivi esempi.

Disegno 1.b. - Produzione rientrante nel Sistema di gestione autonoma PARI



Esempio 1 – Azienda che acquista il prodotto Aliplast non come imballaggio

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un'impresa edile, che si occupa anche di lavori di intonacatura, tinteggiatura e restauri. Acquista da Aliplast bobina lineare in LDPE, **che non utilizza come imballaggio, in quanto serve come copertura per le superfici che non interessano la lavorazione**, per evitare di sporcarle. Ad esempio, dovendo tinteggiare una parete, la usa per rivestire il pavimento.

In questo caso, il **manufatto Aliplast non viene impiegato come imballaggio, ma come bene all'interno del ciclo produttivo** (in questo caso, il lavoro di tinteggiatura). Esula quindi dal campo di applicazione del Sistema PARI, ed in quanto bene **rientra nelle competenze del Consorzio POLIECO**, il quale definisce il contributo da applicare.

Esempio 2 – Azienda che acquista il prodotto Aliplast come semilavorato destinato ad ulteriori trasformazioni

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è iscritto al CONAI in qualità di trasformatore. Acquista da Aliplast bobina tubolare termoretraibile, che provvede a tagliare e saldare, producendo cappucci copri-pallets che vende alle aziende utilizzatrici.

In questo caso, l'acquisto della bobina tubolare da Aliplast **non è considerato "prima cessione"**, essendo il prodotto destinato a subire ulteriori trasformazioni. **Dopo la lavorazione, diviene imballaggio** (i cappucci copri-pallets), e sarà cura di ROSSI MARIO s.r.l. applicare nelle fatture di vendita (trattandosi di "prima cessione") il relativo Contributo Ambientale CONAI e versarlo al Consorzio Nazionale, secondo le disposizioni di quest'ultimo.

Esempio 3 – Azienda che acquista il prodotto Aliplast come imballaggio per i propri prodotti

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un mobilificio, che acquista da Aliplast film termoretraibile per imballare i propri prodotti.

In questo caso, **si tratta di una “prima cessione” di un imballaggio finito** (tra l'ultimo produttore – Aliplast – ed il primo utilizzatore – ROSSI MARIO s.r.l.) e rientra nelle competenze del Sistema PARI. L'acquisto di questo imballaggio sarà quindi esente dal Contributo Ambientale CONAI, ed assoggettato al Costo di Gestione PARI.

Esempio 4 – Azienda che acquista l'imballaggio finito per rivenderlo

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un commerciante/rivenditore di imballaggi. Acquista da Aliplast cappucci in film LDPE termoretraibile per poi rivenderli ai propri Clienti. Come già detto, l'**art. 218, c.1, lettera s) del D.Lgs. 152/06**, definisce come utilizzatori “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”, pertanto anche il rivenditore è considerato un utilizzatore, e quella che avviene tra ROSSI MARIO s.r.l. ed Aliplast viene considerata una “prima cessione. L'acquisto di questo imballaggio sarà quindi esente dal Contributo Ambientale CONAI, ed assoggettato al Costo di Gestione P.A.R.I..

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. rivende i cappucci a **BIANCHI LUIGI S.p.A., che, in quanto produttore di arredo urbano, acquista i cappucci in termoretraibile per imballare i propri prodotti**. Tali cappucci sono nati all'interno del Sistema P.A.R.I., per cui ROSSI MARIO s.r.l. **venderà a sua volta in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI ed in assoggettamento al Costo di gestione P.A.R.I..**

NOTA: Determinate informazioni contenute in questa Guida (come ad esempio le procedure di esenzione per attività di export) sono di vitale importanza anche per gli utilizzatori di imballaggi oggetto di cessione successiva alla prima (ad esempio, gli utilizzatori che acquistano imballaggi P.A.R.I. da un rivenditore).

1.2 – COSA COMPORTA IL SISTEMA AUTONOMO PER L'UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PARI

Il Sistema PARI comporta per gli utilizzatori l'acquisto di imballaggi flessibili in LDPE in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Gli imballaggi flessibili in LDPE prodotti da Aliplast sono liberi dal Contributo Ambientale in quanto vengono gestiti in un proprio circuito, al di fuori delle competenze del sistema CONAI, e per questo pagano il solo costo di gestione del servizio. Il vantaggio ambientale di questa soluzione consiste nel garantire che il prodotto divenuto rifiuto venga intercettato dai raccoglitori Aliplast ed avviato a riciclo in un'azienda italiana, pagando solo il costo specifico del servizio di individuazione, raccolta e riciclo dei rifiuti generati dai “propri” imballaggi.

L'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI NON è soggetta ad autorizzazione da parte del Cliente, in quanto il Sistema PARI è stato approvato per l'intera produzione di film LDPE di Aliplast. Aliplast, poiché ha ottenuto il riconoscimento da parte dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (organismo pubblico operante presso il Ministero dell'Ambiente), è tenuta a vendere in esenzione e non è più soggetta a CONAI/COREPLA per il FILM PE. Il Cliente che non vuole assoggettarsi alle procedure PARI, sarà obbligato ad approvvigionarsi da un altro fornitore, che gli applicherà il contributo CONAI.

1.3 – IL SISTEMA DI GESTIONE AUTONOMA

Il riconoscimento del sistema di gestione autonoma dei propri rifiuti di imballaggio è regolamentato dall'art. 221 del D.Lgs. 152/06. Il disposto di legge prevede che il produttore di imballaggi, presenti istanza di riconoscimento del progetto all'Autorità competente, ovvero all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. La domanda deve essere completa di idonea documentazione, e la sua attuazione sottoposta a verifiche da parte dell'ONR. Solo nel momento in cui, intervenuto

il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione a CONAI, il titolare del sistema cessa di essere soggetto a CONAI, permanendo fino a quel momento l'obbligo di corrispondere il Contributo Ambientale. In mancanza di riconoscimento/approvazione, pertanto, non è possibile avviare alcun sistema diverso da CONAI e resta l'obbligo di applicare il Contributo Ambientale.

1.4 – DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELLA DISAPPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE DA PARTE DI ALIPLAST

Come previsto dalla normativa, è l'Osservatorio nazionale sui Rifiuti che autorizza questo sistema di gestione autonoma. La legge non prevede che il soggetto autorizzato alla gestione autonoma (Aliplast) trasmetta o divulghi la documentazione inerente il riconoscimento, in quanto il produttore Aliplast non fa altro che attuare una disposizione impartita da un Organismo Ministeriale (ONR). Tuttavia, Aliplast rende pubblici, per maggiore trasparenza, i seguenti documenti:

- l'estratto della delibera ONR/08/572, che accoglie positivamente l'istanza di riconoscimento del Sistema PARI (**Modello 5.1**);
- l'estratto della delibera ONR/09/440, che accerta ed attesta l'effettivo funzionamento del sistema (**Modello 5.2**);
- La lettera di trasmissione del provvedimento a CONAI ed agli altri soggetti interessati (**Modello 5.3**).

1.5 – PRODUZIONE NON RIENTRANTE NEL SISTEMA DI GESTIONE AUTONOMA PARI

Il Sistema PARI nasce e si sviluppa per gestire la produzione di film in Polietilene Bassa Densità (LDPE) di Aliplast, e per questa produzione che ha ottenuto l'approvazione. Le altre produzioni Aliplast, ovvero la LASTRA PET, non rientrano nel sistema, e pertanto, quando vengono cedute ad autoproduttori, questi continueranno a pagare il Contributo Ambientale CONAI come previsto dal regolamento del Consorzio CONAI.

Inoltre, come già esposto al punto 1.1, la produzione in Film LDPE non oggetto di "prima cessione", esce dalle competenze del sistema di gestione autonoma, così come i manufatti in LDPE non destinati all'impiego come imballaggi. Per i regimi di applicazione diversi dal sistema di gestione autonoma, l'utilizzatore può fare riferimento ai relativi soggetti, ovvero:

- **CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**, per quanto riguarda i manufatti in LDPE prodotti da Aliplast, e destinati a subire ulteriori trasformazioni prima di essere oggetto di "prima cessione". **PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO WWW.CONAI.ORG E SCARICARE LA GUIDA CONAI AGGIORNATA;**
- **POLIECO – Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni a base di polietilene**, per quanto riguarda l'impiego come beni e non come. **PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO WWW.POLIECO.IT E CONTATTARE IL call-center ALLO 06.42013567.**

1.6 – IL CONSORZIO CARPI

Il CARPI (Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia) è un consorzio privato di riciclatori. E' costituito da società che si occupano della raccolta e del riciclo di rifiuti plastici (prioritariamente rifiuti di imballaggi flessibili secondari e terziari in LDPE) e da produttori di imballaggi in plastica. CARPI si è occupato di istituire, seguire e coordinare il Sistema PARI, come disposto dal proprio C.d.A., e continua a ricoprire il delicato ruolo di gestore/controllore esterno del sistema di gestione autonoma.

Aliplast, azienda consorziata a CARPI, fruisce del servizio di gestione offerto dal Consorzio secondo quanto stabilito tra le parti tramite specifico contratto per la prestazioni di servizi, **posto che il tale servizio a favore dei produttori di im-**

ballaggi rientra negli scopi definiti dallo Statuto consortile. L'adesione a CARPI da parte di altri produttori, ovviamente, **non comporta autonomamente l'uscita da CONAI e l'inserimento nel sistema PARI:** qualsiasi produttore che intenda sviluppare un sistema autonomo, dovrà presentare una propria istanza di riconoscimento ai soggetti indicati dalla normativa, e seguire il relativo iter di approvazione.

CARPI è un consorzio che gestisce il PARI, che è un sistema di gestione autonoma posto in essere da un produttore, per conto di Aliplast. Non esiste nessun "consorzio pari" o "sistema carpi" essendo gli stessi due entità ben distinte, nate da necessità ed opportunità differenti, e con obiettivi differenti.


2 – ADEMPIMENTI TECNICI

2.1 – ADEMPIMENTI RICHIESTI AI CLIENTI

La normativa prevede che il produttore, che mette in essere un sistema di gestione autonoma, garantisca la corretta informazione degli utilizzatori sulle modalità del sistema adottato. Pertanto, il primo adempimento richiesto da Aliplast ai Clienti è di dichiarare di essere stati correttamente informati in merito a tali modalità, e la presente guida, assieme alla documentazione consegnata dall'ufficio commerciale di Aliplast, obbedisce a tale scopo.

Gli aspetti salienti dell'informazione sul Sistema PARI sono i principi di funzionamento, così come esposti nel modello "5.4 – Sistema PARI - Informativa PARI e istruzioni operative – Utilizzatore", nel modello "5.4.b – Informativa sintetica PARI" e nella premessa della presente Guida, e la marchiatura degli imballaggi PARI, sui quali viene riportato un logo identificativo, che assolve alla duplice funzione di permettere all'utente finale di identificare l'imballaggio da gestione autonoma, ed eventualmente richiedere che ne venga organizzata la raccolta, e di permettere l'identificazione dei "propri" rifiuti di imballaggio. Il logo viene riportato come da disegno 2.a.

Disegno 2.a. - Posizionamento del marchio Sistema PARI



NOTE TECNICHE:

Il posizionamento standard del marchio è sul lato destro della bobina, ripetuto con un passo di 500 mm tra una stampa e l'altra.

A seconda delle esigenze, è possibile concordare con l'ufficio commerciale di Aliplast, e con il proprio agente di riferimento, un posizionamento differente (ad esempio centrato, oppure sull'altro lato).

Il marchio identificativo del Sistema PARI riporta già al suo interno il logo "04 – LDPE" come da standard ISO. L'apposizione viene quindi contestualizzata con quella del marchio PARI, senza la necessità di riportarlo in altre posizioni.

Per ottimizzare ulteriormente il flusso di informazioni, viene richiesto al Cliente di comunicare i referenti interni all'azienda per quanto concerne il PARI: uno per le questioni tecniche (preferibilmente il responsabile degli acquisti) ed uno per le questioni amministrative.

Questi riferimenti, dei quali viene richiesto un indirizzo mail diretto, verranno inseriti tra i destinatari della newsletter del Consorzio CARPI, al fine di trasmettere informazioni sugli sviluppi del sistema e sul raggiungimento degli obiettivi.


In sintesi al Cliente viene richiesto di ritornare debitamente compilato e controfirmato il modello “5.5 – Sistema PARI – Aspetti tecnici”, tramite il quale dichiara:

1. di essere stato correttamente informato sulle logiche di funzionamento del Progetto;
2. di acconsentire alla marchiatura degli imballaggi (vedi punto 2.2);
3. di richiedere l'invio della newsletter.

Il flusso documentale per gli adempimenti tecnici tra Aliplast e gli utilizzatori PARI è sintetizzato nel Disegno 2.b. e nei relativi esempi. Maggiori istruzioni per la compilazione del modello 5.5 si trovano nella sezione 5 (Istruzioni all'utilizzo dei Modelli PARI) della Guida.

NOTA: Questi adempimenti **sono riservati ai Clienti diretti di Aliplast, ovvero gli utilizzatori che acquistano direttamente dall'azienda**. Il Cliente indiretto (ovvero che compra imballaggi PARI da un rivenditore, **non è tenuto a fare la dichiarazione contenuta nel modello 5.5, essendo la stessa un adempimento a carico del rivenditore** (tra il quale e Aliplast si verifica la "prima cessione"). Al rivenditore, contestualmente alla compilazione del modello 5.5, si richiede anche di dichiarare il proprio impegno a divulgare le informazioni in merito al Sistema PARI agli utilizzatori successivi alla prima cessione, presso i quali Aliplast non interviene direttamente, tramite il modello “5.4.b – Informativa sintetica PARI”

Disegno 2.b. - Flusso documentale adempimenti tecnici



Esempio 1 – Flusso documentale tra utilizzatore DIRETTO ed Aliplast

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. acquista imballaggi finiti da Aliplast S.p.A., che rientrano nel Sistema PARI. Al momento dell'acquisizione dell'ordine, Aliplast provvede a fornire al Cliente la documentazione inerente il Sistema PARI, completa del modello "5.4 – Sistema PARI - Informativa PARI e istruzioni operative – Utilizzatore" e dei modelli da ritornare compilati e controfirmati. Presa visione del modello 5.4, ROSSI MARIO provvede a compilare e controfirmare il modello "5.5 – Sistema PARI – Aspetti tecnici", ed a ritornarlo ad Aliplast.

NOTA: lo stesso flusso si presenta anche se la ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un rivenditore.

Esempio 2 – Flusso documentale tra utilizzatore INDIRETTO ed il rivenditore

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. acquista imballaggi finiti al rivenditore BIANCHI LUIGI S.p.A., il quale provvede a consegnare il modello "5.4.b – Informativa sintetica PARI". BIANCHI LUIGI S.p.A. ha già provveduto contestualmente all'acquisto del materiale a ritornare il modello "5.5 – Sistema PARI – Aspetti tecnici" ad Aliplast, per cui all'utilizzatore non spetta nessun altro adempimento.

2.2 – MARCHIATURA DEGLI IMBALLAGGI

La marchiatura rappresenta un requisito fondamentale per il corretto funzionamento del Sistema PARI, ed è pertanto da considerarsi obbligatoria. Su di essa, infatti, si basa il sistema di tracciabilità, che consente, tramite una procedura certificata, di identificare in ingresso dell'impianto di riciclo i rifiuti generati dagli imballaggi di propria produzione. Inoltre, è garanzia della capacità di identificazione dell'imballaggio PARI anche da parte dell'utente finale.

I dettagli della marchiatura (posizione del logo, orientamento etc.) vanno concordati con l'agente di riferimento e con l'ufficio commerciale di Aliplast. Qualora sussistessero problemi tecnici oggettivi, che rendessero impossibile marchiare il materiale, il Cliente è tenuto ad inviare all'azienda una richiesta di esenzione dalla marchiatura, su propria carta intestata motivando la stessa illustrando le problematiche legate al marchio, in mancanza di questa dichiarazione, il produttore provvederà alla produzione degli imballaggi, con la marchiatura in posizione standard.

Per i Clienti diretti, la richiesta dovrà essere inviata a mezzo Raccomanda A/R indirizzata ad Aliplast S.p.A. - Alla C.a. Dell'Ufficio Commerciale – Via delle Fornaci 14 – 31036 Ospedaletto di Istrana, ed anticipata via fax al numero 0422 – 83.73.30. Per i Clienti successivi alla "prima cessione", ovvero le aziende che acquistano imballaggi PARI da un rivenditore, la richiesta di esenzione dovrà essere inviata al rivenditore secondo le stesse modalità, il quale provvederà a valutarla di concerto con l'ufficio commerciale di Aliplast.

2.3 – DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE AUTONOMA PARI

L'utilizzatore di imballaggi PARI può a sua volta divulgare ai propri Clienti informazioni in merito all'utilizzo di imballaggi rientranti in un sistema di gestione autonoma, ricordando i vantaggi ambientali ed economici legati all'impiego di tali manufatti.

Le informazioni utili sono contenute nel sito web WWW.SISTEMAPARI.COM, fermo restando che il Consorzio CARPI, gestore del Sistema per conto di Aliplast, è sempre a disposizione (ai contatti pubblicati sul sito) per fornire consulenza in merito all'aspetto comunicativo del PARI, fornendo eventualmente modelli di comunicazione per i propri Clienti, ed altro materiale illustrativo.

3 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 – ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL COSTO DI GESTIONE PARI - ACQUISTO DELL'IMBALLAGGIO

Gli imballaggi in film LDPE finiti prodotti da Aliplast sono esenti dal Contributo Ambientale a partire dal 15 luglio 2009. La merce consegnata successivamente a quella data (data del DDT di consegna della merce) è esentata dal pagamento del CAC.

Aliplast, nelle fatture di vendita, riporta i riferimenti dell'esenzione, ed espone il Costo di gestione del Sistema PARI. Nello specifico, sulle fatture di vendita degli imballaggi in Film LDPE, Aliplast riporta la dicitura "Esente da Contributo Ambientale CONAI ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.". Inoltre, il Costo di Gestione PARI è esposto per riga, indicando il quantitativo assoggettato e l'eventuale quantitativo in esenzione.

Le stesse modalità devono essere rispettate anche nel caso in cui l'acquisto non venga effettuato direttamente da Aliplast, ma da un rivenditore. Inoltre, nel caso in cui l'acquisto dal rivenditore contenga articoli rientranti nella gestione PARI, ed altri articoli di natura diversa, il Costo di gestione PARI dovrà essere applicato solo agli articoli PARI, mentre per gli altri dovrà essere esposto il relativo contributo. Il flusso contributivo in acquisto viene sintetizzato nel Disegno 3.a. e nei successivi esempi.

Infine, per permettere ad Aliplast di gestire correttamente la fatturazione, è necessario che il Cliente ritorni debitamente compilato e controfirmato il modello "5.6. - Sistema PARI - Aspetti amministrativi" [Vedi sezione 5 (Istruzioni all'utilizzo dei Modelli PARI) della Guida].

3.2 – ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL COSTO DI GESTIONE PARI VENDITA DELL'IMBALLAGGIO DOPO L'UTILIZZO

Il Costo di Gestione del Sistema PARI viene poi riversato sull'utente finale, il quale deve avere in fattura il riferimento al Sistema PARI. E' possibile decidere di esporre in fattura il Costo di gestione del Sistema PARI per referenza, oppure inserire la dicitura "Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 del D.Lgs. 152/06".

Nel caso in cui si decida di esporre per referenza il Costo di gestione PARI, sarà necessario individuare il Costo di gestione unitario per ogni prodotto venduto. Quindi, il Costo di gestione unitario andrà esposto in fattura per riga (indicando per singolo articolo la sua incidenza sul valore unitario, in una riga a parte) o per colonna (indicando separatamente il valore unitario ed Costo di gestione unitario sulla stessa riga). Inoltre, esponendo il Costo di gestione PARI è necessario riportare la dicitura "Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 del D.Lgs. 152/06".

L'esposizione all'atto della vendita viene sintetizzata nel Disegno 3.a. e nei successivi esempi.

Se necessario, il Consorzio CARPI (gestore del Sistema PARI) è a disposizione degli utilizzatori per fornire consulenza nella corretta determinazione del Costo di gestione unitario.

Assoggettare a Contributo Ambientale CONAI imballaggi acquistati da un sistema autonomo, rappresenta un illecito, così come assoggettare al Costo di Gestione PARI imballaggi acquistati al di fuori del sistema autonomo. Gli imballaggi acquistati da produttori aderenti al Sistema CONAI, quindi estranei al Sistema PARI, devono essere assoggettati al relativo Contributo Ambientale.

Esempio 1 – ROSSI MARIO s.r.l. - Industria ceramica

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. acquista cappucci in LDPE termoretraibile da Aliplast S.p.A. La fattura emessa da Aliplast avrà la seguente struttura:

| Fattura n°1 | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unit. | Totale (€) |
|-------------|--------------------------------|------|----------|--------------|------------------|
| | Cappuccio termoretraibile LDPE | Kg. | 10.000 | 1,30 | 13.000,00 |
| | Costo di gestione PARI | ton | 10,000 | 70,00 | 700,00 |
| | Totale imponibile | | | | 13.700,00 |

L'azienda utilizza i cappucci sui propri pallets di piastrelle, che poi vende esponendo il Costo di gestione PARI per COLONNA. Calcola, tramite una scheda extra contabile, che sull'articolo "Piastrella GRES 20x20" vengano utilizzati 100 gr. Di imballaggio PARI per ogni metro quadro. Quindi, se la "referenza" è il metro quadro, il Costo di gestione unitario sarà uguale a $0,0001 \text{ ton} \times 70 \text{ €/ton} = 0,007 \text{ €}$. L'esposizione in fattura potrà essere la seguente:

| Fattura n°2 | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unit. (€) | Costo di gestione unitario (€)* | Totale (€) |
|-------------|-----------------------|------|----------|------------------|---------------------------------|------------|
| | Piastrella GRES 20x20 | mq | 500 | 20,00 | 0,007 | 10.003,50 |

* Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 del D.Lgs. 152/06.

Esempio 2 – BIANCHI LUIGI S.p.A. (Rivenditore) – VERDI ANDREA s.r.l. (Industria ceramica)

La ditta S.p.A. acquista cappucci in LDPE termoretraibile da Aliplast S.p.A. La fattura emessa da Aliplast avrà la seguente struttura:

| Fattura n°1 | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unit. | Totale (€) |
|-------------|--------------------------------|------|----------|--------------|------------------|
| | Cappuccio termoretraibile LDPE | Kg. | 10.000 | 1,30 | 13.000,00 |
| | Costo di gestione PARI | ton | 10,000 | 70,00 | 700,00 |
| | Totale imponibile | | | | 13.700,00 |

Rivende poi i cappucci al proprio Cliente, VERDI ANDREA s.r.l., assieme a del film estensibile non rientrante nel Sistema PARI

| Fattura n°3 | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unit. | Totale (€) |
|-------------|--------------------------------------|------|----------|--------------|------------------|
| | Cappuccio termoretraibile LDPE | Kg. | 10.000 | 1,50 | 15.000,00 |
| | Costo di gestione PARI | ton | 10,000 | 70,00 | 700,00 |
| | Film estensibile LDPE | Kg. | 5.000 | 1,00 | 5.000,00 |
| | Contributo Ambientale CONAI Plastica | ton | 5,000 | 195,00 | 975,00 |
| | Totale imponibile | | | | 21.675,00 |


L'azienda utilizza i cappucci sui propri pallets di piastrelle, che poi vende senza esporre il Costo di gestione PARI, che viene "assorbito" nel Prezzo del prodotto. L'esposizione in fattura potrà essere la seguente:

| Fattura n°4 | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unit. (€) | Totale (€) |
|-------------|-----------------------|------|----------|------------------|------------|
| | Piastrella GRES 20x20 | mq | 500 | 20,007 | 10.003,50 |

Contributo Ambientale CONAI assolto.

Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 del D.Lgs. 152/06.

Disegno 3.a. - Flusso Costo di gestione PARI



3.3 – DICHIARAZIONI PER ATTIVITÀ DI EXPORT

Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze del Sistema PARI (in quanto si riferisce esclusivamente al mercato nazionale) e pertanto sono esenti dal Costo di gestione PARI. Gli stessi, a seconda del Paese in cui vengono esportati, dovranno essere assoggettati alla normativa di riferimento.

Al fine di poter esentare i quantitativi inviati all'estero, gli Utilizzatori possono utilizzare due diverse procedure, una basata sul rimborso a consuntivo, ed una sull'esenzione preventiva (con conguaglio annuale), ovvero:

- **Procedura CONSUNTIVA**

Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi di imballaggi PARI esportati, e chiedere il rimborso del Costo di Gestione PARI versato.

- **Procedura PREVENTIVA**

Consiste nell'utilizzare il quantitativo di imballaggi esportati nell'anno precedente, come plafond di esenzione per i quantitativi che verranno acquistati nell'anno in corso. Sulla base di tale plafond il produttore Aliplast S.p.A. (o il rivenditore di imballaggi PARI) provvederà ad esentare i quantitativi destinati al mercato estero, salvo poi andare a fine anno a conguagliare i quantitativi esattamente esportati a consuntivo.

Nota: gli imballaggi PARI sono completamente estranei alla gestione CONAI. L'utilizzatore che provveda a richiedere esenzioni o rimborsi al Consorzio Nazionale Imballaggi, deve aver cura di separare ed escludere il flusso PARI da tali richieste.

3.3.1 – PROCEDURA CONSUNTIVA

Nel caso in cui un Utilizzatore, nel corso dell'anno, abbia acquistato imballaggi rientranti nel Sistema PARI, pagando il Costo di gestione, e successivamente li abbia esportati (pieni e/o vuoti), può chiedere al proprio fornitore il rimborso del relativo Costo di gestione.

Per ottenere il rimborso, l'Utilizzatore deve inoltrare al proprio fornitore una richiesta, utilizzando il **Modello PARI 5.8**, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui ha esportato gli imballaggi (fa fede la data di spedizione del fax, o il timbro postale della lettera raccomandata AR, o la ricevuta di consegna della mail certificata).

Il modulo va compilato seguendo le istruzioni riportate nella sezione 5 (Istruzioni all'utilizzo dei Modelli PARI) della Guida.

L'utilizzatore che abbia utilizzato la procedura consuntiva può, al momento della richiesta di rimborso, attuare il passaggio alla procedura preventiva per l'anno in corso. Inoltre, possono accedere direttamente alla procedura preventiva PARI tutti gli utilizzatori che facciano già uso della procedura semplificata (ex ante) di CONAI.

3.3.2 – PROCEDURA PREVENTIVA

La procedura preventiva si basa sulla determinazione previsionale dei quantitativi di imballaggi destinati al mercato estero, sulla base dei quantitativi effettivamente esportati l'anno precedente. Questo quantitativo viene definito "Plafond", e viene espresso dalla percentuale ottenuta dal rapporto tra la quantità di imballaggi venduti all'estero e il totale degli imballaggi venduti, nell'anno solare precedente. I quantitativi vengono espressi in tonnellate.

La percentuale di Plafond ha durata di un anno, dal 1° aprile dell'anno di riferimento fino al 31 marzo dell'anno successivo (**le dichiarazioni inviate prima del 31 marzo diverranno comunque effettivamente operative dal 1° aprile**), e sulla base di tale percentuale, ad ogni singola fatturazione, i quantitativi destinati all'estero verranno esentati dall'applicazione del Costo di gestione PARI.

L'Utilizzatore che richiede l'esenzione preventiva, è tenuto a compilare il modello 5.7. **seguendo le istruzioni riportate nella sezione 5 (Istruzioni all'utilizzo dei Modelli PARI) della Guida.**


Il **Modello 5.7.** deve essere inviato al proprio fornitore di imballaggi PARI entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro della raccomandata A/R o la ricevuta di consegna della mail certificata).

Il Plafond di esenzione verrà esposto sulle fatture di vendita emesse dal fornitore, indicando separatamente i quantitativi effettivamente assoggettati al Costo di Gestione PARI.


Per dare maggiore chiarezza a quanto suesposto, si riepilogano tramite i Disegni riportati di seguito le seguenti casistiche:

- 3.b. Utilizzatore dell'imballaggio (sia acquisto diretto da Aliplast che acquisto da un rivenditore): Procedura CONSUNTIVA;
- 3.c. Utilizzatore dell'imballaggio (sia acquisto diretto da Aliplast che acquisto da un rivenditore): Procedura PREVENTIVA;
- 3.d. Rivenditore dell'imballaggio: procedura CONSUNTIVA;
- 3.e. Rivenditore dell'imballaggio: procedura PREVENTIVA;


Disegno 3.b.




Disegno 3.c.



Disegno 3.d.



Disegno 3.e.



3.3.3 – ESPORTAZIONE INDIRECTA

Tra gli utilizzatori "diretti" dell'imballaggio PARI, esistono aziende che si affidano a distributori per la commercializzazione dei propri prodotti, e che quindi non esportano direttamente, ma indirettamente tramite aziende terze. Questa categoria di utilizzatori può comunque usufruire delle procedure di esenzione anche per i quantitativi esportati dal distributore, richiedendo allo stesso una dichiarazione in cui lo stesso:

- Comunica i quantitativi di imballaggi PARI esportati, e la modalità utilizzata per calcolarli;
- Si impegna a non inserire tali quantitativi in altre dichiarazioni di esenzione o di richiesta di rimborso, né relative agli imballaggi PARI, né relative al sistema CONAI.

L'utilizzatore, sulla base della comunicazione del proprio distributore (che deve essere effettuata su carta intestata, e trasmessa a mezzo posta certificata, fax o raccomandata A/R) provvede a scorporare tali quantitativi da quelli venduti in Italia, e ad aggiungerli a quelli venduti all'estero.

Come per le altre procedure, il Consorzio CARPI è a disposizione dell'utilizzatore per fornire supporto nella corretta redazione delle dichiarazioni.

4 – RAPPORTI CON CONAI ED ALTRE INFORMAZIONI

4.1 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Gli utilizzatori sono tenuti a continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI su tutti gli imballaggi acquistati al di fuori del sistema di gestione autonomo, come riportato nelle relative fatture di acquisto, ed a riversare tale Contributo Ambientale CONAI secondo le modalità previste dalla Guida predisposta dal Consorzio Nazionale.

4.2 – DICHIARAZIONI PER ATTIVITÀ DI EXPORT

I Clienti che effettuano attività di export, e richiedono l'esenzione a CONAI tramite le procedure previste dallo stesso, non devono conteggiare i quantitativi rientranti nel sistema autonomo, né per quanto riguarda gli acquisti, né per quanto riguarda le vendite. **(Vedi punto 3.3)**

Per quanto riguarda i quantitativi di imballaggi acquistati, le procedure CONAI prevedono che l'Utilizzatore elenchi i propri fornitori, e le fatture di acquisto per tutti gli imballaggi assoggettati a CAC. Pertanto sarà sufficiente non dichiarare le fatture di acquisto da Aliplast in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

Per quanto riguarda i quantitativi di imballaggi venduti all'estero, l'Utilizzatore è tenuto a scorporare gli imballaggi PARI da quelli acquistati al di fuori del sistema autonomo **(Vedi punto 3.3).**

4.3 – ADEMPIMENTI E DURATA DEL SISTEMA AUTONOMO

Il sistema di gestione autonoma creato da Aliplast non ha una scadenza temporale, ma deve rispettare una serie di obblighi ed obiettivi (prescritti da O.N.R. e dettati dalla normativa), che, qualora non fossero rispettati dall'azienda stessa, possono comportare la revoca all'autorizzazione concessa dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. Aliplast infatti ha garantito all'O.N.R.:

- la corretta applicazione delle procedure, ed il continuo miglioramento delle stesse;
- il rispetto delle prescrizioni deliberate da O.N.R.;
- il raggiungimento dell'obiettivo di recupero sull'immesso al consumo nazionale pari al 60%;
- la collaborazione effettiva e costante da parte degli utilizzatori, soggetti fondamentali ai fini della tracciatura e dell'organizzazione della raccolta.

Fondamentale risulta quindi l'integrazione tra tutti gli "ingranaggi" del sistema, dalla marchiatura degli imballaggi alla valorizzazione della rete di raccolta.

4.4 – IL COSTO DI GESTIONE PARI

Il Costo di Gestione PARI per l'anno 2011 è fissato in 60 € per tonnellata, per l'immesso a consumo sul territorio nazionale. Viene determinato annualmente, entro il 30 settembre, nell'ambito della redazione del Piano Specifico di Prevenzione e Gestione per l'anno solare successivo, sulla base del previsionale dei costi specificamente legati al funzionamento del sistema autonomo, e del previsionale di immesso a consumo. Non sono soggetti al Costo di Gestione PARI gli imballaggi destinati al mercato estero, in quanto non vengono gestiti dal circuito. **(Vedi punto 3.3).**

5 – ISTRUZIONI ALL'UTILIZZO DEI MODELLI PARI

5.1, 5.2, 5.3 – ESTRATTI DELLE DELIBERE E LETTERA TRASMISSIONE ONR

I modelli 5.1, 5.2, e 5.3 riportano estratti delle delibere dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, ricostruendo l'iter di approvazione del Sistema di gestione autonoma PARI, e fornendo agli utilizzatori i passaggi rilevanti dell'intervenuto riconoscimento.

Nello specifico, il Modello 5.1. presenta l'estratto della prima delibera (protocollo ONR/08/572) di accoglimento positivo dell'istanza di riconoscimento, di fatto l'approvazione "formale" del progetto presentato, con le prescrizioni per l'avvio della sperimentazione operativa.

Il Modello 5.2 presenta l'estratto della seconda delibera (protocollo ONR/09/440) di accertamento ed attestazione dell'effettivo funzionamento del sistema, giunta alla fine della sperimentazione ufficiale, e rappresentante l'approvazione "sostanziale" del Sistema PARI.

Il Modello 5.3, rappresenta l'ultimo passaggio dell'iter di riconoscimento, ovvero la comunicazione a CONAI ed alla stessa Aliplast dell'intervenuta approvazione del sistema. La legge, infatti, determina che il riconoscimento diviene effettivamente operativo solo nel momento in cui l'Osservatorio ne dia comunicazione al Consorzio Nazionale Imballaggi.

5.4 e 5.4.b – INFORMATIVA PARI E ISTRUZIONI OPERATIVE – UTILIZZATORI E RIVENDITORI

Il Modello 5.4 assolve al compito di fornire all'utilizzatore (ed al rivenditore) le informazioni di base sul funzionamento del sistema PARI, e contiene i riferimenti al sito web ed alla presente guida, che l'utilizzatore può consultare per avere informazioni dettagliate sui diversi aspetti del sistema autonomo. Il modello 5.4.b, rappresenta una sintesi ulteriore dei principi di funzionamento, ed è riservato alle cessioni successive alla prima, ovvero agli utilizzatori che non acquistino direttamente da Aliplast, rifornendosi, ad esempio, da un rivenditore.

5.5 – SISTEMA PARI – ASPETTI TECNICI

Il Modello 5.5 è stato sviluppato al fine di permettere all'utilizzatore di dare seguito agli adempimenti tecnici richiesti dal sistema di gestione autonoma. Nello specifico, tramite lo stesso, l'utilizzatore fornisce i propri dati anagrafici e dichiara di essere stato correttamente informato in merito ai principi di funzionamento del Sistema PARI, di acconsentire alla marchiatura (vedi paragrafo 2.1 della presente Guida) e di aderire alla newsletter del Consorzio CARPI.

La compilazione del Modello è riservata agli utilizzatori interessati dalla "prima cessione" dell'imballaggio PARI, ovvero utilizzatori diretti e rivenditori. Nel caso dei rivenditori, contestualmente alla compilazione, gli stessi si impegnano a trasmettere le informazioni sui principi di funzionamento del Sistema PARI anche ai propri Clienti, all'atto della seconda cessione degli imballaggi. Tutti i rapporti con questi utilizzatori rimangono in capo al rivenditore, interlocutore diretto sia per quanto riguarda la commercializzazione, che per quanto concerne le peculiarità del sistema autonomo.

L'adesione alla newsletter ha la funzione di garantire la continuità del flusso informativo tra l'utilizzatore ed i gestori del Sistema PARI, e viene completata dall'indicazione di due differenti nominativi (uno per l'ufficio acquisti ed uno per l'ufficio amministrazione) e dei relativi recapiti e-mail diretti. Inoltre, se altri soggetti interni all'azienda, oltre ai due nominativi indicati, o se soggetti successivi alla prima cessione, intendono aderire alla newsletter, possono farlo autonomamente dal sito di CARPI (www.consorzioarpi.com).

5.6 – SISTEMA PARI - ASPETTI AMMINISTRATIVI

Il Modello 5.6 è stato sviluppato per permettere all'utilizzatore di dichiarare la propria posizione nei confronti del Costo di gestione PARI, dando così ad Aliplast la possibilità di procedere correttamente con la fatturazione. Nello stesso, viene richiesto all'utilizzatore di fornire i propri dati anagrafici e di fornire indicazioni in merito al regime di assoggettamento al Costo di gestione.

Nello specifico, per quanto riguarda il riquadro "Costo di gestione PARI" l'utilizzatore indicherà alternativamente una sola casella:

- di essere completamente soggetto al Costo di gestione PARI, nel caso in cui acquisti da Aliplast imballaggi finiti in LDPE, destinati ad essere utilizzati senza ulteriori trasformazioni, e non abbia richiesto esenzioni per attività di export ai sensi della "Procedura PREVENTIVA", o, se nel corso del primo anno di acquisto PARI, alla procedura semplificata ex-ante di CONAI;
- di essere parzialmente soggetto al Costo di gestione PARI, nel caso in cui solo parte del materiale venga utilizzato come imballaggio (in questo caso sarà necessario indicare la percentuale di utilizzo come imballo), oppure in presenza di plafond di esenzione per attività di export (solo in questo caso, sarà necessario precisare "è esportatore", e compilare il quadro "Esenzioni per export");
- di non essere soggetto al Costo di gestione PARI, nel caso in cui il materiale acquistato non venga utilizzato come imballaggio, oppure il cliente sia un trasformatore che provvede a trasformare ulteriormente il materiale per poi venderlo all'utilizzatore in assoggettamento al Contributo Ambientale CONAI (Vedi punto 1.1 della Guida).

Nel caso in cui abbia indicato di essere parzialmente soggetto in quanto esportatore, dovrà poi compilare il riquadro "Esenzioni per export", ampliando quanto già dichiarato scegliendo tra le alternative proposte.

5.7 - SISTEMA PARI - PROCEDURA PREVENTIVA DICHIARAZIONE DELL'UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT

Questo modello si rivolge agli utilizzatori che abbiano acquistato imballaggi PARI in esenzione nel corso dell'anno solare precedente, tenendo conto che l'acquisto in esenzione può essere stato effettuato sia con il plafond PARI che, limitatamente al primo anno di acquisto dal sistema autonomo, con il plafond CONAI. Deve essere trasmesso direttamente al proprio fornitore di imballaggi PARI, sia esso la stessa Aliplast o un rivenditore, entro il 31 marzo di ogni anno, a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata (nel caso di utilizzo della PEC, devono essere certificate entrambe le caselle, sia quella del mittente che quella del destinatario).

Nel dettaglio, il modello si articola in due diverse sezioni: dati anagrafici e tabella quantitativi. La tabella quantitativi, per essere correttamente compilata, richiede di tre dati fondamentali, ovvero il quantitativo di imballaggi acquistati in esenzione, venduti all'estero e venduti in totale.

Il dato inerente gli acquisti è facilmente desumibile dalle fatture di acquisto rientranti nel Sistema PARI, e si riferisce ai quantitativi esentati, in quanto rientranti nel plafond di esenzione.

I dati di vendita andranno determinati tramite una scheda tecnica, che rappresenta la descrizione delle modalità impiegate per determinare i quantitativi di imballaggi venduti. La stessa può basarsi sulle distinte base degli articoli, piuttosto che su altre modalità di scorporo. In ogni caso, è sempre possibile per l'utilizzatore richiedere (direttamente o per il tramite del proprio fornitore di imballaggi PARI) la consulenza dei tecnici del Consorzio CARPI per verificare le modalità più adatte alle proprie esigenze.

Una volta ricavati i dati di cui sopra, è sufficiente applicare le formule riportate sul modello: il nuovo plafond sarà dato dal rapporto tra gli imballaggi venduti all'estero e gli imballaggi venduti in totale, mentre dalla sottrazione tra il quantitativo di imballaggi venduti all'estero e quelli acquistati in esenzione, sarà possibile ricavare il saldo (a debito o a credito) delle esenzioni. Se il cliente ha esportato più del previsto, il fornitore di imballaggi PARI provvederà ad emettere nota di credi-

to e rimborsare il Costo di gestione PARI non dovuto, se l'esportazione è stata inferiore alle previsioni, emetterà fattura a saldo della posizione.

RIVENDITORI: per i rivenditori che decidono di utilizzare la "Procedura PREVENTIVA", il quantitativo di imballaggi venduti all'estero nell'anno solare precedente è dato dalla somma degli imballaggi effettivamente venduti a Clienti esteri, e degli imballaggi esportati "indirettamente", ovvero dichiarati come esportati dai propri Clienti tramite le procedure PREVENTIVA o CONSUNTIVA.

ESEMPIO 1:

L'azienda **ROSSI MARIO s.r.l.** ha acquistato, nel corso del 2009, 10.000 kg di imballaggi PARI in un'unica fornitura, beneficiando del plafond del 70%, comunicato tramite il modulo 6.5 FORNITORI di CONAI. Aliplast ha applicato tale plafond alla vendita PARI, vendendo 3.000 kg in assoggettamento al Costo di gestione PARI e **7.000 kg in esenzione** (Questo quantitativo rappresenta la voce "B) Acquisti esenti per export imballaggi PARI anno precedente" del modello 5.7).

L'azienda, successivamente, ha verificato, sulla base di una serie di pesate a campione, che per ogni pallet di merce venduta viene impiegato un cappuccio PARI del peso 1,500 kg. I dati aziendali sulle vendite rilevano che sono stati venduti in totale 6.000 pallets di materiale, di cui 4.000 all'estero e 2.000 in Italia. A questo punto il calcolo degli imballaggi venduti si riassume come segue:

- Vendite imballaggi PARI: 6.000 pallets x 1,500 kg/pallet = 9.000 kg di cui:
 - Vendite estero imballaggi PARI: 4.000 pallets x 1,500 kg/pallet = 6.000 kg
 - Vendite Italia imballaggi PARI: 2.000 pallets x 1,500 kg/pallet = 3.000 kg

Entro il 31/03/2010, l'azienda invia ad Aliplast il modello 5.7 con la tabella quantitativi compilata come di seguito:

| TABELLA QUANTITATIVI | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| | A) Vendite estere imballaggi PARI anno precedente [ton] | 6,000 |
| | B) Acquisti esenti per export imballaggi PARI anno precedente [ton] | 7,000 |
| | C) Vendite totali imballaggi PARI anno precedente [ton] | 9,000 |
| | D) PLAFOND ANNO CORRENTE (A/C x 100) [%] | 67% |
| | E) Saldo esenzioni anno precedente (A - B) [ton] | -1,000 |
| | F) Costo di gestione PARI [€/ton] | 70,00 |
| | G) Importo a saldo (E x F) [€] | - 70,00 € |

L'azienda ha esportato meno di quanto previsto, per cui Aliplast emetterà fattura a saldo dell'importo di cui alla lettera G). A partire dal 01/04/2010, Aliplast applicherà il nuovo plafond del 67%.

Nota: il modello 5.7 va inviato al proprio fornitore di imballaggi PARI entro il 31/03, in ogni caso il plafond ha durata fissa a partire dal 1° aprile dell'anno della dichiarazione fino al 31/03 dell'anno successivo.

5.8 – SISTEMA PARI - PROCEDURA CONSUNTIVA

Questo modello si rivolge agli utilizzatori che abbiano acquistato imballaggi PARI in assoggettamento totale al Costo di gestione PARI, ad a fine anno intendono richiedere rimborso per i quantitativi inviati all'estero. Consiste in due sezioni principali, una dedicata ai dati anagrafici dell'azienda, ed una dedicata ai quantitativi.

Nella tabella quantitativi è necessario indicare distintamente i quantitativi acquistati in esenzione da quelli acquistati in assoggettamento (nel caso in cui nel corso dell'anno siano state effettuati anche acquisti in esenzione) ed i quantitativi di imballaggi venduti all'estero. Sulla base dei quantitativi venduti all'estero dopo essere stati assoggettati al Costo di gestione PARI, viene calcolato il rimborso da richiedere al proprio fornitore di imballaggi PARI.

Contestualmente a questa richiesta di rimborso, è possibile richiedere di passare alla procedura PREVENTIVA. In questo caso, sarà necessario indicare anche il quantitativo totale di imballaggi PARI venduti: il plafond di esenzione sarà dato dal rapporto tra imballaggi PARI venduti all'estero ed imballaggi PARI venduti in totale.

Nel caso in cui si scelga di passare alla procedura PREVENTIVA, il fornitore provvederà ad applicare il plafond di esenzione sulle cessioni di imballaggi a partire dal 01/04, con validità fino al 31/03 dell'anno solare successivo.

ESEMPIO 2:

L'azienda **ROSSI MARIO s.r.l.** ha acquistato, dal rivenditore **BIANCHI LUIGI S.p.A.**, nel corso del 2009, 100.000 kg di imballaggi PARI in un'unica fornitura, completamente assoggettati al Costo di gestione PARI.

L'azienda, successivamente, ha verificato, sulla base di una serie di pesate a campione, che per ogni pallet di merce venduta viene impiegato un cappuccio PARI del peso 1,500 kg. I dati aziendali sulle vendite rilevano che sono stati venduti in totale 60.000 pallets di materiale, di cui 40.000 all'estero e 20.000 in Italia. A questo punto il calcolo degli imballaggi venduti si riassume come segue:

- Vendite imballaggi PARI: 60.000 pallets x 1,500 kg/pallet = 90.000 kg di cui:
 - Vendite estero imballaggi PARI: 40.000 pallets x 1,500 kg/pallet = 60.000 kg
 - Vendite Italia imballaggi PARI: 20.000 pallets x 1,500 kg/pallet = 30.000 kg

Entro il 31/03, l'azienda provvede a richiedere rimborso al rivenditore **BIANCHI LUIGI S.p.A.** (trasmettendo la dichiarazione a mezzo Raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata) per le tonnellate di imballaggi PARI vendute all'estero, e contestualmente alla richiesta di rimborso, decide di effettuare il passaggio alla procedura PREVENTIVA:

| QUANTITATIVI | A) Acquisti di imballaggi PARI effettuati nell'anno precedente [ton] | Esenti | Assoggettati |
|--------------|---|--------|-------------------|
| | | | 0,000 |
| | B) Vendite estere di imballaggi PARI con assoggettamento a costo di gestione PARI [ton] | | 60,000 |
| | C) Costo di gestione PARI [€/ton] | | 70,00 |
| | D) Importo richiesto a rimborso (B x C) [€] | | € 4.200,00 |
| X | Inoltre, richiede di passare alla “Procedura PREVENTIVA” PARI, ed a tal proposito dichiara: | | |
| | E) Vendite totali di imballaggi PARI con assoggettamento a costo di gestione P.A.R..I. [ton] | | 90,000 |
| | F) PLAFOND ANNO CORRENTE (B/E x 100) [%] | | 67% |
| | <ul style="list-style-type: none"> • di richiedere ai propri fornitori di imballaggi PARI l'esenzione dal Costo di Gestione nei limiti massimo del PLAFOND indicato; • sin d'ora, la propria disponibilità a documentare al gestore del Sistema PARI la presente dichiarazione; • con la sottoscrizione della presente, di essere a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti al gestore del Sistema PARI, e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza. | | |

Il rivenditore provvederà a rimborsare direttamente l'importo dovuto, e ad applicare il plafond di esenzione del 67% a far tempo dal 1° aprile 2010. Inoltre, provvederà ad effettuare una propria dichiarazione per attività di export (o con la procedura PREVENTIVA, o con la CONSUNTIVA) ad Aliplast, conteggiando sui quantitativi venduti all'estero anche quelli esportati "indirettamente" dal proprio cliente.

SINTESI DEI MECCANISMI DI ESENZIONE

Entrambe le procedure dedicate all'esportazione (sia l'esenzione preventiva, che la richiesta di rimborso a consuntivo) si basano sul calcolo dei quantitativi di imballaggi inviati all'estero, e sulla comunicazione degli stessi direttamente al proprio fornitore di imballaggi PARI. Se questo è un rivenditore, lo stesso comunicherà, a sua volta, tali quantitativi ad Aliplast.

Il produttore di imballaggi, dopo aver raccolto tutte le dichiarazioni degli utilizzatori e dei rivenditori, provvederà a trasmettere un riepilogo delle stesse al Consorzio CARPI (gestore del sistema PARI) ai fini del consolidamento dell'immesso al consumo, al netto delle attività di export.

Il rapporto, in questo modo, è in ogni caso diretto tra l'azienda ed il proprio fornitore (di imballaggi, nel caso di utilizzatori e rivenditori, o del servizio di gestione, nel caso del rapporto tra Aliplast e CARPI). Tutto ciò crea, nel sistema di gestione autonoma, un reale coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, ai fini della corretta attuazione delle procedure, a garanzia della partecipazione attiva degli stessi al raggiungimento degli obiettivi.

Al fine di garantire la massima trasparenza, i soggetti si impegnano a permettere l'effettuazione di controlli da parte del Consorzio CARPI, che eroga il servizio di gestione del PARI in favore di Aliplast, e ne monitora il corretto funzionamento.